

 Stampa questo articolo

**Commissione Regionale Tributaria Lazio: "La tassa automobilistica si prescrive dopo tre anni"**

*Commissione tributaria regionale Lazio – Sezione quarta – sentenza 20 ottobre 2005, n. 137  
Presidente Fancelli – Relatore Belloni  
Ricorrente*

Con ricorso spedito il 14 giugno 2003 contestava la cartella esattoriale emessa dall'Ufficio delle Entrate di Roma 3 e ne chiedeva l'annullamento per intervenuta prescrizione dei termini concessi all'A.F. per il recupero delle tasse automobilistiche e le relative penalità.

La Ctp respingeva il ricorso basando la propria decisione sul fatto che il diritto che ha l'A.F. per il recupero delle tasse automobilistiche dovute e delle relative penalità, si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento, mentre per la riscossione, in assenza di una precisa disposizione normativa, vale il termine di prescrizione decennale previsto dal Cc. Tale decisione viene appellata dal contribuente che insiste nella prescrizione triennale prevista dalla legge per esigere il pagamento delle tasse automobilistiche con le relative sanzioni.

Questa commissione ritiene l'appello meritevole di accoglimento e che la sentenza dei primi giudici vada riformata.

La distinzione dei termini prescrizionali fatta dalla Ctp per il recupero della tassa da parte della Pa e la riscossione della stessa, il primo triennale l'altro decennale, non trova concreto riscontro nell'attuale legislazione.

Il DI 597/85 testualmente stabilisce che:

«51. L'azione dell'amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente a rimborso delle tasse indebitamente corrisposte».

Nella ravvisata sussistenza di giusti motivi, le spese di giustizia vanno compensate fra le parti. La commissione

PQM

Accoglie l'appello e compensa le spese.